

## LA PROIBIZIONE DEL COMMERCIO AI RELIGIOSI (cf. cann. 672 e 286)

Il c. 286, sotto il titolo *De clericorum obligationibus et iuribus*, proibisce ai chierici l'esercizio del commercio; il can. 672 estende tale proibizione anche ai religiosi. Le radici e le ragioni di tale divieto risalgono ai primi tempi della Chiesa; un chiaro segno che fin dall'inizio si è visto un certo conflitto tra l'esercizio del commercio e quello del ministero sacerdotale e la vita consacrata a Dio nella professione dei consigli evangelici. Non si può neppure negare però che un ruolo di rilievo in tale campo hanno esercitato mentalità, cultura e storia. Nel prendere in considerazione tali canoni, è pertanto necessario anzitutto ripercorrere la formazione e la evoluzione della legge stessa, poi soffermarci all'esame del contenuto di essa, quando venne fissata nella prima legislazione codiciale, ed infine sarà necessario concludere con la riflessione sulla legislazione ultima.

### I. *La formazione e la evoluzione della legge.*

1. Il commercio come scambio di merci tra gli uomini è un fenomeno naturale nella vita umana; si riscontra dovunque esistano tracce di rapporti umani. All'inizio lo scambio avveniva con merci in natura, poi attraverso valori rappresentativi della cosa, in particolare attraverso la moneta. Esso è venuto così evolvendosi in diverse forme nel progresso della civiltà umana, con la caratteristica sempre più spiccata di servizio produttivo attraverso la intermediazione della attività umana. Tale intermediazione ha assunto forme sempre più varie e complesse, particolarmente nelle società più sviluppate economicamente, al punto che la funzione di intermediazione ha assunto sempre di più un valore autonomo, di attività commerciale professionale, il cui compito consiste esclusivamente nello scambio della merce per trarne un lucro, un vantaggio economico. « Il fondamento economico dello scambio individuale sta nella diversità di valutazione degli stessi beni da parte dei due scambisti, diversità che è in

funzione dei bisogni e delle quantità » (1). « Nel vantaggio reciproco degli scambisti sta la giustificazione del commercio; esso ha una funzione economica perché asce l'utilità dei beni ed è quindi produttivo » (2). Nello scambio assume un ruolo sempre più rilevante l'intermediatore che trae il suo profitto dalla differenza del costo di compra e di vendita: è il suo profitto, legato per altro al rischio che egli corre nello svolgere la sua funzione. « Il rischio è elemento inscindibile di ogni atto di scambio e il suo compenso è parte integrante del profitto commerciale » (3).

Possiamo concludere questa breve introduzione, riportando la seguente nozione e relativo commento: « Il commercio è il servizio produttivo di intermediazione degli scambi. Questa definizione mette bene in chiaro: 1) che il commercio è produttivo, ossia aumenta l'utilità dei beni e dei servizi, in quanto coopera a far loro raggiungere il fine che è il consumo produttivo e ultimo; 2) che lo strumento mediatore di questo particolare accrescimento di utilità è un servizio, cioè un atto umano; 3) che il tratto proprio del servizio commerciale è l'intermediazione, cioè l'intromettersi fra compratore e venditore, scomponendo una semplice operazione di compra e vendita in una serie di operazioni di compra e vendita al fine di agevolare, compiendo cioè una funzione analogica a quella svolta dalla moneta rispetto ai baratti. Nella realtà della vita, tuttavia, i commercianti fanno spesso subire anche trasformazioni ai prodotti prima di venderli oppure li provvedono, il che è equivalente a trasferirli nello spazio e nel tempo » (4).

2. In quanto aveva uno scopo puramente lucrativo, esso fu considerato con un certo sospetto e diffidenza dai moralisti del medioevo. Con San Tommaso e la Scolastica si fa comunque sempre più strada il criterio della liceità anche del lucro, sia pure con precise limitazioni: « il lucro modesto può essere onesto; il lucro senza limite, pur non essendo per sé illecito, ha bisogno di un motivo che lo giustifichi » (5). I motivi dell'avversione e diffidenza sono i pericoli che il commercio presenta « quali le frodi così frequenti in questa

(1) Vedi v. *Commercio*, in *Enciclopedia Cattolica*, Città del Vaticano, p. 55.

(2) *Ib.*

(3) *Ib.*

(4) Cf. v. *Commercio*, in *Dizionario di teologia morale*, ed. Studium, 1957,

Roma.

(5) Cf. v. *Commercio, obblighi morali*, in *Enciclopedia Cattolica*, p. 58.

materia, la violazione del giusto prezzo, il perseguire il lucro, non per un fine lecito, ma al solo scopo di un arricchimento » (6). Più tardi con un maggiore sforzo di comprensione del fenomeno, i teologi lo legittimeranno e troveranno che « il profitto è un *quasi-stipendium* senza bisogno di altro titolo che lo giustifichi » (7). Oggi il giudizio favorevole è forse anche eccessivamente benevolo. Non si può dimenticare infatti che il commercio tende a liberarsi da qualsiasi legge morale con il pretesto che « gli affari sono affari », con il martellamento della pubblicità, che favorisce il consumismo per il consumismo, con la concorrenza sleale o illecita, con il gioco di borsa che permette che pochi possano disporre di tanti capitali da influire pesantemente nella vita della stessa comunità nazionale e internazionale. In tale contesto non si può dimenticare che « spesso il commercio è occasione di frodi, inganni e di altri peccati contro la giustizia », anche se questi « più che difetti dell'arte del commercio, sono vizi degli uomini e si trovano ovunque, anche se qui le occasioni capitano più frequenti » (8).

3. Comunque sia a livello teoretico circa la legittimità del commercio e del lucro, di fatto per tanti secoli l'attività commerciale e le persone che la esercitano sono oggetto di giudizi e valutazioni morali piuttosto negative, sia per l'attività commerciale in se stessa, sia per i pericoli che tale attività costituisce per i chierici e per i religiosi. Tra i pericoli non può essere certo assente quello che i beni di questo mondo costituiscono tante volte un ostacolo, secondo l'insegnamento biblico, per una coerente vita cristiana. In particolare troviamo spesso riferimento al testo paolino circa la cupidigia, o l'attaccamento alle ricchezze indicata come « radice di tutti i mali » (9).

(6) *Ib.*

(7) *Ib.*

(8) Cf. v. *Commercio*, in *Dizionario di teologia morale*, p. 285.

(9) Cf. 1 Tm 6, 9. È opportuno riportare per esteso i versetti 6-10: « Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a moderazione! Infatti non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario, coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali: per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori ». Per la visione biblica sui beni temporali, cf. HUMBERT, A., *L'attitude de premiers chrétiens devant les biens temporels*, in *Studia moralia*, 1968, 193-239.

Normalmente gli autori mettono insieme i diversi motivi, come ragione della proibizione<sup>(10)</sup>. Altri tuttavia distinguono le ragioni insite nello stesso fatto dell'attività commerciale in quanto lucrativa<sup>(11)</sup>, da quelle che si appellano ai pericoli per la vita e il ministero sacerdotale e religioso<sup>(12)</sup>. Questi pericoli infatti non sono assenti neppure nel commercio che pure è considerato lecito dalla stessa legislazione della Chiesa<sup>(13)</sup>.

(10) I motivi della proibizione in genere sono in seguenti: i chierici non devono lasciarsi trascinare dalla cupidigia, l'avarizia ed altri vizi; non devono lasciarsi coinvolgere facilmente nei processi; non devono trascurare i doveri della loro vocazione incorrendo in tal modo nel disprezzo dei laici (cf. DDC, col. 858); « La legislazione positiva della Chiesa interdice ai chierici di dedicarsi al commercio. La ragione è facile a comprendersi: vi è incompatibilità tra la dignità del loro stato e le competizioni, le lotte che importa la vita di commercio. Divieti simili, più o meno determinati, si trovano fin dai primi secoli della Chiesa » (P. PALAZZINI, v. *Commercio*, in *Dizionario di teologia morale*, p. 286); « Rationes prohibitionis sunt: nimia sollicitudo de pecunia, qua animus clericum implicatur; pericula litium, fraudum, avaritiae: « Negotiatorem clericum quasi quamdam pestem fuge » (REGATILLO, E., *Institutiones iuris canonici*, p. 211). « Ratio legis haud difficulter perspicitur. Negotiatum et mercatura innumeris curis animum implicant; interdum iuris per iudicia exigendi necessitatem imponunt; lucri temporis cupiditatem sapiunt et creant; quae omnia a statu clericali et religioso quantum abhorreant, nemo non videt (VERMEERSCH, A.-CREUSEN, J., *Epitome iuris canonici*, vol. I, p. 263, n. 260).

(11) « Ita tempore antiquo apud Graecos et Romanos mercatura parum aestimabatur; mercatores habebantur improbi et inde fere despiciebantur. Medio aevo haec minor aestimatio quaestus mercaturae perdurabat. Accedebat ratio iustitiae: lucrum enim habebatur iniustum, nisi esset fundatum in re fructifera vel in labore. Hic explicatur prohibitio canonica percipiendi lucrum ex pecunia simpliciter mutuo data; pecunia enim habebatur sterilis, consequenter lucrum ex pecunia qua tali habitum considerabatur usura. Mercatura fere aequiparabatur usurae... Mercator habebatur homo, qui facit lucrum sine labore, quatenus luerum acquirit eo, quod se ponit inter producentem et consumentem. Talis modus considerandi rem videtur supponi a S. Thoma, si distinguit inter commutationem rerum naturalem, necessariam et lucrativam... Commutatio *lucrativa* rerum fit propter lucrum qua tale; lucrum est finis negotiationis, non medium ad alium finem honestum. Haec negotiatio est proprie mercatorum, i. e. mercator habetur homo, qui inhoneste agit, quia lucrum qua tale quaerit, quia lucrum acquirit sine labore » (W. BERTRAMS, *Quaestiones recentiores de negotiatione personis ecclesiasticis prohibita*, in *Periodica*, pp. 205-208 *passim*).

(12) « Alia ratio, quae pro prohibitionem negotiationis efficacis fuit, est periculum, ne ob incertitudinem evolutionis vitae oeconomicae vel etiam ob malam gestionem negotiorum damnum oeconomieum subeundum sit, quod -prasertim si forte debita contracta solvi non possunt reputationi Ecclesiae respectivae personarum ecclesiasticarum noceat » (W. BERTRAMS, *o.c.*, p. 211-212).

(13) Egli prende in considerazione anzitutto il pericolo di danni economici. Ora tale pericolo è presente in ogni commercio, anche in quello permesso ai chierici,

4. Non ci si meraviglia pertanto che fin dall'antichità ai chierici viene proibita l'attività commerciale; e i religiosi se ne tengano chiaramente ed ovviamente lontani. Tali proibizioni possiamo oggi trovare sia nel Decreto di Graziano che nelle Decretali, oltre che in altri interventi successivi della Chiesa, come del Concilio di Trento e di Sommi Pontifici: essi costituiscono le fonti della normativa che troviamo nel codice del 1917<sup>(14)</sup>, che con il can. 142 proibisce ai chierici di esercitare, per se stessi o per mezzo di altri, la negoziazione o il commercio (*negotiationem aut mercaturam*), sia a proprio vantaggio che altrui. A tale proibizione il can. 592 sottomette anche i religiosi.

5. La disciplina codiciale fu inasprita, particolarmente dal punto di vista penale, con un decreto della Sacra Congregazione per il Concilio del 22 marzo 1950<sup>(15)</sup>. Esso fu l'occasione per cui la dottrina canonistica si interessò con maggiore attenzione al problema e cercò di approfondire le ragioni della proibizione<sup>(16)</sup>. Siccome il nuovo codice non fa altro che, almeno per quanto riguarda il contenuto, rifarsi al codice precedente e riproporlo, è opportuno che ci soffermiamo su tale normativa.

---

e continua: « Ad eandem conclusionem perducit etiam consideratio alterius perieuli, cuius exclusio intenditur prohibitione canonica negotiationis, perieulum nempe, ne personae ecclesiasticae praeoccupatae euri de rebus oeconomieis officia ecclesiasticae ministeria religiosa et sacra negligant aut minus digne absolvant... Dummodo igitur negotiatio maneat infra limites modestos et ordinata sit unice ad finem restrictionis vel caritatis exereendis talis personae moralis ecclesiasticae, hoc periculum de se non est ratio extendendi nimis prohibitionem canonicam negotiationis. Potius contrarium finis intenti acideret, quatenus pro ministeriis saeris neenon pro operibus religionis et caritatis obstacula crearentur ex penuria subsidiorum necessariorum; consequenter prohibitio nimis extensa obstaret exereitio ministeriorum sacrorum ac operum religionis et caritatis » (*Quaesita recentiora*, art. cit., p. 213).

<sup>(14)</sup> Per l'esame di tali fonti, cf. P. ABELLÀN, *De vetita clericis et religiosis negotiatione*, in *Periodica*, 1950, pp. 231-235.

<sup>(15)</sup> AAS, XLII (1950) 330-331.

<sup>(16)</sup> Gli studi e commenti di tale decreto sono numerosi. Ci limitiamo a segnalare particolarmente tre, sia per la loro completezza, sia per la loro acutezza: A. GUERRERREZ, *De vetita clericis et religiosis negotiatione seu mercatura*, in *Commentarium Pro Religiosis*, 1950, pp. 183-211; 1951, pp. 151-159; 287-309; P. ABELLÀN, *De vetita clericis et religiosis negotiatione*, in *Periodica*, 1950, pp. 231-262; W. BERTRAMS, *Quaesita recentiora negotiatione personis ecclesiasticis prohibita*, in *Periodica*, pp. 205-242. L'articolo è riportato anche nella raccolta *Quaestiones fundamentales iuris canonici*, Pontificia Università Gregoriana, Romae, 1969, pp. 629-652.

## II. Il divieto di esercitare il commercio o la mercatura nel CIC del 1917.

1. La proibizione riguarda *negotiationem aut mercaturam*. La dottrina tradizionale distingue la *negotiatio* dalla *mercatura* anche se oggi si tende ad identificare le due cose. In pratica la « *negotiatio* », essendo un concetto più generale ed ampio, include anche la « *mercatura* », che riguarda piuttosto la compravendita delle merci<sup>(17)</sup>. Possiamo perciò limitarci al concetto di *negotiatio*, che può essere tradotto con la parola *commercio*, tenendo presenti le specificazioni che dovremo dare.

2. La *negotiatio* proibita viene distinta in due categorie: quella *quaestuosa* (o lucrativa, in senso stretto e proprio) e quella *industriale*. La prima si ha quando si compra la merce con l'intenzione di rivenderla, senza alcuna mutazione, più cara; la seconda invece si ha quando si compra la merce, per trasformarla con il lavoro umano e rivenderla con lucro. Il commercio industriale può assumere diverse forme, sia in relazione al lavoro per trasformare la merce, sia in relazione alla merce che viene trasformata. Si hanno così tre possibilità: *a*) Il lavoro di trasformazione mediante lavoro avvie- ne attraverso operai assunti per tale lavoro e riguarda una merce comprata allo scopo; *b*) oppure con un lavoro proprio su merce comprata allo scopo; *c*) oppure mediante assunzione di operai su merce propria<sup>(18)</sup>.

3. Oggetto della proibizione del canone è il *commercio lucrati- vo* (ossia la *negotiatio quaestuosa* in senso stretto e proprio) e il *com- mercio industriale*, nella prima forma, ossia quello che si ha quando la merce viene trasformata con l'assunzione di operai e riguarda una merce comprata allo scopo, ossia per trasformarla con l'assunzione

(17) « *Dum mercatura potius emptionem-venditionem mercium designat, negotiatio latius patet et omnes operationes lucris studio factas significat* » (VERMEERSCH, *Epitome iuris canonici*, o.c., p. 262, n. 260); « *Negotiatio est terminus generalior, quaevis permutatio rerum cum animo lucris facta, v. gr., pecuniae cum pecunia diversa (cambium); titulorum cum titulis (ludus bursae). Mercatura, mutatio mercis cum pecunia* » (REGATILLO, E., *Institutiones*, o.c., p. 210, n. 258).

(18) « *Negotiatio quaestuosa (lucrativa sensu stricto) dicitur, si res ea intentione emantur ut non mutatae vendantur carius. Negotiatio industrialis est quoties res labore humano mutatae cum lucro commutantur* » (VERMEERSCH, o.c., n. 260, p. 262).

di operai e rivenderla, con lucro<sup>(19)</sup>. Si tratta della *negotatio* che pur non essendo *quaestuosa* in senso proprio, ne ha le caratteristiche e perciò viene proibita in tale forma specifica, in quanto ad essa viene equiparata: è una *negotatio* in senso improprio, ma proibita per le caratteristiche che la fanno equiparare a quella *quaestuosa* in senso proprio e stretto.

4. Gli Autori ci tengono a precisare i diversi elementi necessari perché si abbia il concetto di *negotatio quaestuosa* in senso proprio e quella in senso improprio o lato, ossia quella *industrialis* nella prima forma.

5. Abellàn, ad esempio dà la seguente definizione di *negotatio proprie dicta*, quae etiam *stricte lucrativa* seu *quaestuosa dici solet*: « in eo est quod vendatur res quam quis sibi comparavit eo animo ut eandem non mutatam carius venderet ». E precisa: « Ad eam ergo requiritur: 1° Ut res ematur et vendatur; 2° Ut vendatur non mutata; 3° Ut vendatur carius quam empta fuit; 4° Ut empta sit animo carius vendendi rem immutatam »<sup>(20)</sup>. Quest'ultimo elemento, cioè quello intenzionale, è essenziale perché si abbia la *negotatio quaestuosa* proibita<sup>(21)</sup>. Quanto poi alla *negotatio industrialis* ossia « *minus proprie dicta* », lo stesso Abellàn dà la seguente definizione: « est actus emendi res ea intentione ut per industriam vel artem immutatae atque meliores redditae denuo vendantur lucri faciendi causa. Relate ad leges ecclesiasticas maximi momenti est discrimen inter immutationem arte vel industria proprie facta, et illam quae locum habet per conductos famulos. Haec enim secunda ab Ecclesia prohibetur clericis ..., ad eandem constituendam sequentia elementa

<sup>(19)</sup> Cf. *Ib.*; REGATILLO, *o.c.*, p. 211, n. 253: « Disciplina, ex recepta doctrina, haec est: a) Non licet clericis *negotatio quaestuosa* neque argentaria, neque *stricte industrialis* ». « Prohibentur sane tam *negotatio lucrativa proprie dicta*, qua res ea intentione emuntur ut postea non immutatae carius vendantur, quam illa artificialis seu *industrialis* in qua res emitur eo animo ut non proprio labore, sed per operarios conductos mutata vendatur cum lucro » (ABELLÀN, P., *art. cit.*, p. 237).

<sup>(20)</sup> Cf. *art. cit.* p. 237-238.

<sup>(21)</sup> « Hoc ultimum elementum essenziale est ut habeatur *negotatio* sensu canonico, prout clare notaverat S. Thomas: « Ad secundum dicendum, quod non quicumque carius vendit aliquid quam emerit, *negotiat*, sed solum qui ad hoc emit ut carius vendat; si autem emit rem non ut vendat sed ut teneat, et postmodum propter aliquam causam eam vendere velit, non est *negotatio* quamvis carius vendat ». (ABELLÀN, *art. cit.*, p. 238).

requiruntur: 1° Ut res aliena ematur; 2° Ut transformetur per conductos operarios; 3° Ut carius vendatur; 4° Ut empta sit intentione eam carius vendendi post transformationem sic factam » (22). Tra i diversi elementi, tutti necessari, perché si abbia la *negotiatio* proibita dalle leggi della Chiesa, va sottolineato anche in questo caso quello intenzionale: l'intenzione del lucro (vendendo più caramente) è talmente necessaria in tutto il processo, che senza di essa viene a mancare lo stesso fatto proibito dalla legge (23).

6. A. Gutierrez precisa pertanto che « *negotiatio non est simplex emptio* (rei pretio soluto), nec simplex *venditio*, rei pretio percepto, nec simplex *commutatio* (rei pro re) nec simplex *cambium* (pecuniae pro pecunia, titulorum pro titulis), nec simplex *lucri* procuratio; immo nec simplex *emptio*, aut *venditio*, aut *cambium*, aut *commutatio*, causa *lucri* in ipsis procurandi. Nec omnis qui emit, vel vendit, vel res commutat, vel *cambium* peragit, aut *lucrum* sibi procurat, dicendus est negotiari ad sensum can. 142. *Negotiatio operationem complexam commutationis* refert: « *res eo animo emitur, ut immutata vendatur ad lucrum faciendum* ». Eadem persona, per se vel per alium, integram operationem peragere debet (24). Nella negoziazione si richiedono inscindibilmente due elementi: un *animus* e un *corpus*. « *Animus negotiandi est negotiationis et totam pervadat oportet operationem; in negotiatione stricte dicta finis studiose quaesitus est lucrum, a primo ad ultimum actum. Corpus: haec complexa operatio debet esse ad lucrum ordinata, non solum ex mente agentis, sed etiam ex sua ipsius natura; ita ut emptiones et venditiones non quaestuosae, sub negotiatione specifica can. 142 non comprehendatur. Non sufficit animus lucrum faciendi si operatio non sit ex lucrativis prohibitis; nec sufficit operatio in se lucrativa si in ea deficiat intentio lucri. In hoc tamen ultimo casu, in foro externo intentio praesumitur donec contrarium probetur » (25).*

7. Tali distinzioni vanno fatte per precisare esattamente l'oggetto della proibizione del can. 142, rispetto ad altre proibizioni, partico-

(22) *Id.*, p. 239.

(23) « *Intentio totum hunc processum peragendi ideo necessaria est, quia secus deest mens mercatoris, sed venditio rei transformatae fit per accidens, nec illa incommoda secum fert quae prohibitioni locum dederunt* ». (*Abellàn, art. cit.*, p. 239-240).

(24) GUTIERREZ, A., *art. cit.*, p. 190.

(25) *Ib.*



larmente in relazione ai can. 138 e 139. Ai chierici infatti viene fatta la proibizione di due tipi di affari secolari: quelli non propriamente lucrativi, proibiti perché possono allontanare i chierici dal proprio ministero o non sono decorosi per lo stato clericale, o sono estranei a tale stato, e quelli propriamente lucrativi. La legislazione antica parlava promiscuamente di tutti e due i tipi. Oggi è necessario distinguerli, proprio per comprendere esattamente la portata della *negotiatio* proibita ai chierici e ai religiosi dalla Chiesa <sup>(26)</sup>.

8. In tale prospettiva W. Bertrams crede necessario individuare la natura giuridica del commercio proibito ai chierici e ai religiosi. Egli afferma che « natura iuridica negotiationis specificatur fine, propter quem exercetur. Proprio animus faciendi lucrum est illud elementum iuridicum quod reddit negotiationem prohibitam. Rationes enim, propter quas negotiatio prohibetur, fundantur in hoc elemento iuridico. Ex tali connexionione inter finem, propter quem prohibetur negotiatio et naturam iudicam negotiationis prohibitae apparet momentum — pro ipsa natura iuridica negotiationis prohibitae respectivae legitimae — eorum, quae supra dicta sunt circa rationes, propter quas ferebatur prohibitio canonica negotiationis » <sup>(27)</sup>. In questa prospettiva, esiste una differenza anche tra la *negotiatio quaestiosa* proprie dicta, e la *negotiatio industrialis*: l'animus lucri si realizza in modo pieno nella prima. La seconda invece viene presentata dalla dottrina come una negotiatio impropria. Anzi « notio naturae iuridicae negotiationis improprie dictae non ita clara et univoca est » <sup>(28)</sup>. Di fatto la *negotatio industrialis* è proibita solo in alcuni casi e non in altri, cioè solo là dove si realizza chiaramente l'*animus lucrum faciendi*. In questa linea, il Bertrams enunzia un principio di ordine generale: « Dummodo finis activitatis principaliter peractae non sit quaestus, sed aliud bonum honestum, actiones materialiter a negotiatione quaestiosa non differentes, sed accessorie se habentes ad activitatem principalem, et hunc characterem accessorium retinentes, non constituunt formaliter negotiationem quaestuosam, prohibitam. Breviter: Prohibita est negotiatio formaliter quaestiosa, non autem mere materialiter talis » <sup>(29)</sup>. Egli giustifica così la distinzione intro-

<sup>(26)</sup> Cf. GUTIERREZ, A., *art. cit.*, p. 193.

<sup>(27)</sup> *Art. cit.*, p. 214-215.

<sup>(28)</sup> *Id.*, p. 219.

<sup>(29)</sup> BERTRAMS, *art. cit.*, p. 228.

dotta e la affermazione: « Haec distinctio inter negotiationem materialiter et formaliter quaestuosam in traditione canonica videtur haberi eo, quod distinguitur inter negotiationem necessariam et lucrativam, prouti lucrum intentum sit medium ad alium finem honestum, an in se terminus negotiationis. Etsi enim prohibitio canonica extendebatur etiam ad negotiationem, qua lucrum tamquam medium, sub hoc respectu prohibitio numquam erat absoluta. Ita negotiatio ordinata ad sustentationem olim prohibitione non afficiebatur; neque haec unquam ex toto prohibita fuit »<sup>(30)</sup>. Possono essere lecite operazioni dove il lucrum non sia l'unico scopo o per lo meno non sia lo scopo principale: dove il lucro sia soltanto qualche cosa di accessorio, l'operazione è lecita e legittima, in forza dello scopo principale, in base *alla regula iuris 42 in Sexto*: « *Accessorium naturam sequi congruit principalis* »<sup>(31)</sup>.

9. Non va neppure dimenticato che la mentalità circa il commercio oggi è profondamente mutata, in positivo. Molte cose sono cambiate anche all'interno della chiesa circa il sistema di sostentamento del clero (beneficio)<sup>(32)</sup> e per i religiosi, che devono vivere con il frutto del proprio lavoro, invece che con la richiesta di elemosina<sup>(33)</sup>.

10. Tutto questo ha portato la dottrina ad una interpretazione sempre più stretta della legge, anche in base al can. 19<sup>(34)</sup>, in quanto si tratta di una norma che limita un libero esercizio dei diritti.

11. In tale linea si colloca anche la quasi unanime dottrina che riscontra la violazione della legge solo quando si tratti non di un atto

<sup>(30)</sup> *Ib.*

<sup>(31)</sup> Cf. REGATILLO, *o.c.*, p. 213, *Resolves*, 8°.

<sup>(32)</sup> Il can. 1272 ordina la riforma del sistema beneficiale, fino alla soppressione, e il can. 1274 provvede diversamente al sostentamento del clero.

<sup>(33)</sup> Cf. il can. 600 parla di una vita « *operose in sobrietate ducendam* ». Il 1265 proibisce stipem cogere ai religiosi non mendicanti.

<sup>(34)</sup> Cf. BERTRAMS, *art. cit.*, p. 231: « In hac quaestione enim omnino applicandum est principium de stricta interpretatione legis odiosae (can. 19). Agitur de prohibitione, qua liberum iurium exercitium coarctatur, quia de se negotiatio nihil mali continet. Proinde, si finis propter quem exercetur negotiatio, est bonus, talis negotiatio iure naturali non est prohibita; prohihibitio canonica est iuris positivi. Hinc non debet prohibitio affirmari, nisi stricte probetur prohibitionem afficere etiam industriam, de qua est quaestio ».

o due, senza legame tra di loro, ma quando si tratta di un vero esercizio: cosa che non si realizza se non esistano più atti legati tra di loro e che evidenziano sia oggettivamente che soggettivamente atti di commercio con un animus corrispettivo <sup>(35)</sup>.

La dottrina contraria, che tiene cioè sufficiente un solo atto grave, per violare la norma ed incorrere nella pena, anche se può addurre a suo favore argomenti solidi, è piuttosto isolata e non deducibile nella prassi <sup>(36)</sup>.

12. Va pure ricordato che la proibizione cessava in caso di grave necessità propria o del prossimo o per il sostentamento proprio o del prossimo o in caso urgente, come per motivi di eredità <sup>(37)</sup>.

13. Soggetti alla legge del can. 142 erano i chierici, religiosi in senso stretto, ossia coloro che avevano emesso i voti, i membri delle Società di vita comune, ed anche i membri degli istituti secolari <sup>(38)</sup>. Quanto a quest'ultimi, il Gutierrez tuttavia distingueva coloro che esercitavano il commercio in quanto membri dell'istituto e coloro che lo esercitavano a nome proprio <sup>(39)</sup>.

---

<sup>(35)</sup> Cf. ABELLÀN, *art. cit.*, pp. 243-245: « Censemus tamen non adesse in Decreto fundamentum sufficiens, ut dicamus peccatum grave (ratione legis positivae) iam haberi, si clericus aut religiosus semel, etiam in magna quantitate, vetitae negotiationi operam det. Classica erat iam interpretatio verbi "exercere"; quapropter cum Legislator voluit etiam hunc casum comprehendere ut accidit Clementi IX, verba addidit "etiam semel", in sua Constitutione « Sollicitudo Pastoralis » de qua supra egimus. Hoc autem decretum non solum verbum « exercere » continet, ut par erat, in referendo textu canonis 142; sed etiam in parte dispositiva se refert ad « exercentes » vetitam negotiationem. In lege autem in qua poenae, adeoque graves, statuuntur, verba sunt strictae interpretationis. Verissimum est etiam ex unico negotiationis actu sequi posse mala gravissima; sed requiritur insuper ut Legislator expresse manifestaverit suam voluntatem comprehendendi etiam hunc actum unicum sub statutis poenae. Quod in casu praesenti, saltem pro nunc, dubium est, usque dum authentica intercesserit declaratio ». Tale interpretazione non è stata mai data.

<sup>(36)</sup> Cf. GUTIERREZ, *art. cit.*, pp. 206-211.

<sup>(37)</sup> Cf. VERMEERSCH, *o.c.*, n. 263.

<sup>(38)</sup> Cf. ABELLÀN, *art. cit.*, p. 235 s.

<sup>(39)</sup> GUTIERREZ, *art. cit.* p. 152, A.b): « verba decreti intelligi etiam debent de sodalibus Institutorum *reduplicative* ut talia sunt; ita ut a negotiatione prohibeantur exercenda *quatenus membra Instituti saecularis*. Revera in his sodalibus apte distingui valet duplex quasi personalitas: prima *individualis, saecularis* ex qua exercere possunt quamlibet professionem saecularem licitam, altera *ecclesiastica* quatenus ad associationem ecclesiasticam pertinent ».

14. Le pene previste per i violatori erano gravissime nel precedente codice. Esse furono aggravate con il decreto del quale abbiamo fatto menzione sopra. Essendo ormai tali pene cessate, non crediamo opportuno soffermarci su di esse <sup>(40)</sup>.

15. In base alla dottrina, sopra esposta e praticamente comune, gli Autori dichiarano pertanto oggetto della proibizione del can. 142 la *negotiatio quaestuosa* in senso proprio e stretto e quella *industrialis*, in senso stretto, in quanto equiparata alla prima. Si deve trattare di un esercizio, cioè di una serie di atti, che oggettivamente e soggettivamente, realizzano tutti gli elementi inclusi nella nozione di *negotiatio* proibita. Elemento determinante è l'*animus* lucri; qualora questo animus sia assente o solo secondario o accessorio non si può parlare di *negotiatio* proibita e punita.

16. Conseguentemente non è proibita la *negotiatio* che gli autori qualificano in diversi modi:

1) La *negotiatio artificialis o industrialis*, che si realizza con il proprio lavoro; o su cose proprie.

— Non è proibita la *negotiatio* industriale, là dove la merce non è comprata, o, se comprata, non viene trasformata da operai assunti per il lavoro: è lecito pertanto lavorare in modo industriale il vino estratto dalle viti della vigna propria;

— dare in affitto cose proprie perché vengano lavorate da altri e se ne ricavi un guadagno;

— prendere in affitto o comprare per trasformare e rivendere, ma senza operai: gli alunni di un collegio o di istituti di arte e mestiere non sono operai in senso proprio.

2) Non è proibita la *negotiatio oeconomica*, in quanto si vendono cose proprie oppure cose comprate per sé e poi per ragioni non previste diventano superflue; consiste nel vendere cose che si erano comprate senza l'intenzione di rivendere, ma che poi, risultate superflue o data una particolare occasione, si rivendono anche a prezzo più caro.

3) Neppure è proibita la *negotiatio politica*, che consiste nel comprare cose per il bene della propria comunità, sia naturale che religiosa, allo scopo di fare risparmiare alla stessa comunità. Comprare la suppellettile per gli alunni; la vendita di oggetti devozionali, in luo-

(40) Cf. ABELLAN, *art. cit.*, pp. 259-261; GUTIERREZ, *art. cit.*, pp. 157-159.

ghi di pellegrinaggi, ecc., in quanto manca l'intenzione di lucro o il fine principale non è lucrativo!.

17. Vi sono stati casi discussi lungamente tra gli Autori. Accenniamo ai principali:

1) Sale cinematografiche: la risposta in genere è per la liceità, purché non siano aperte al pubblico o purché non abbiano come fine principale il lucro <sup>(41)</sup>.

2) Le tipografie: hanno una risposta analoga. Esse sono lecite, se lo scopo non è principalmente lucrativo <sup>(42)</sup>.

3) Il possesso di titoli e l'acquisto di azioni: attorno a tali questioni si è discusso lungamente e diffusamente. La conclusione, fatte salve alcune precauzioni, è stata la risposta positiva per la liceità e la legittimità <sup>(43)</sup>. È lecito comprare le azioni, purché non si diventi soci in senso proprio <sup>(44)</sup> e la società non abbia un fine illecito, e non si assuma il compito amministrativo della stessa società <sup>(45)</sup>.

<sup>(41)</sup> Cf. BERTRAMS, *art. cit.* pp. 234-240.

<sup>(42)</sup> *Ib.*

<sup>(43)</sup> ABELLÀN, *art. cit.*, pp. 252-257; GUTIERREZ, *art. cit.*, pp. 203-206.

<sup>(44)</sup> L'autore così si esprime: « Clericus sit solum actionarius; non autem socius proprie dictus, ideoque non teneatur ultra valorem suarum actionum » (*Id.* p. 257). Egli in proposito cita nella nota 108 il seguente testo di F. Claeys Bouuaert-Simenon, *Manuale Iuris Canonici* (1924) n. 303: « Siquidem interdicatur clericis omnis pars in administratione, omnisque realis participatio negotiationis, nefas ipsis est non tantum munus administrativum assumere, sed etiam partes membri fundatoris alicuius societatis anonymae agere, et multo minus socii responsabilis in societate sic dicta *en commandite*. Ipsis proinde etiam non liceret tantum numerum titularum seu participationem alicuius negotii (puta fodinae vel viae ferreae) emere aut possidere, ut quasi necessario in omnibus rei periculis, lucris et sollicitudinibus implicarentur ».

<sup>(45)</sup> Può essere utile riportare tutto il testo dell'Autore sulle condizioni perché ad un chierico sia lecito possedere le azioni delle società: « Conditiones autem ut licitum sit clericis actiones societatum habere enumerantur:

1a Clericus sit solum actionarius; non autem socius proprie dictus, ideoque non teneatur ultra valorem suarum actionum.

2a Societas nullum finem habeat illicitum vel suspectum.

3a Neque clericus in illa societate administrationis partem suscipiat.

Ideo exigitur saepe ut clericus non intersit, neque per se neque per alium eius nomine, conventibus generalibus sociorum in quibus negotia aguntur.

Hoc tamen ab aliis restringitur, ita ut licitum sit partes habere in electionibus gestorum Societatis ut tales administratores boni sint.

4a Neque actionum negotiationem exercent, et absterneat praesertim a speculationibus aleatoriis.

4) Gli autori in genere condannano la *negotiatio cambiaria*, intesa come attività a cui si dedica chi è addetto al cambio; la maggioranza di tali operazioni infatti non sono che *negotiatio quaestuosa*, attraverso titoli o moneta <sup>(46)</sup>. Ma in queste come in altre operazioni si devono tenere presenti i criteri dottrinali esposti: una cosa è dedicarsi all'attività cambiaria, altro data l'occasione e l'opportunità cambiare monete e titoli, per trarne un vantaggio economico. Si deve esaminare se si tratta di un vero esercizio commerciale fatto unicamente a scopo lucrativo o che comunque non può avere oggettivamente altro significato se non quello speculativo e lucrativo.

Ma, nella prospettiva della presentazione della nuova legislazione, non appare necessario entrare ulteriormente nella casistica.

### III. *La normativa attuale* (CIC 1983).

1. Il can. 286 riproduce alla lettera il can. 142, tranne una novità di grande rilievo; ossia l'aggiunta finale « *nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae* ». Tale aggiunta trasforma profondamente la stessa legge. Mentre la proibizione nel codice precedente era assoluta e quindi l'autorizzazione comportava una dispensa dalla stessa legge; oggi la proibizione consiste solo nel divieto di esercitare la mercatura senza permesso: ossia la proibizione non riguarda la mercatura in quanto tale, ma il suo esercizio senza la *licenza della legittima autorità* <sup>(47)</sup>.

---

Licet tamen clericis actiones, uti et obligationes, emere et carius vendere, non tantum una alterave vice, sed saepius prout opportunitas fert, dummodo in iis non excedat limites negotiationis oeconomicae, secundum prudens timoratorum iudicium.

Successivae enim istae commutationes titulorum, hodie non sunt nisi eiusdem patrimonii vel pecuniae iteratae collocationes ad fructum, apud societates magis favorabiles.

Sunt qui aliam conditionem addant, nempe ut agatur de societate iam constituta, non autem de societate condenda.

Haec distinctio, ait Ogetti, ideo ab aliquibus inducta est, quia videbatur ipsis maior praeserferri lucri cupiditas in eo qui societatem constituit, quam in eo qui constitutam societatem ingreditur; et quia societatem constituere vere est negotiari, constitutam societatem ingredi a prohibita negotiatione excusari. Verum hoc discrimen in statu societatis non immutat naturam ipsius et aequalem videtur actionem ponere ille qui pecuniam suam confert societati constitutae, ac ille qui eam dat societati constituendae. Idem dicendum videtur de cupiditate lucri quae eadem est in utraque » (*Id.*, p. 257-259).

<sup>(46)</sup> Cf. VERMEERSCH, *o.c.*, p. 263, n. 260.

<sup>(47)</sup> A rilevare la novità, ci permettiamo di rinviare ad un altro caso del codice: ossia la proibizione dei matrimoni misti; mentre nel precedente codice i matrimoni

2. L'atto in sé non è proibito, ma è proibito l'atto senza il permesso del superiore. Il permesso del superiore non è propriamente una dispensa e quindi una ferita alla legge, ma un atto per l'adempimento della stessa legge. La concessione della licenza non è un atto amministrativo qualificabile come atto di dispensa; non rientra propriamente nella legislazione che regola la dispensa stessa. Una conseguenza di particolare rilievo sta nel fatto che una dispensa data senza causa sufficiente è invalida, non altrettanto si può dire per una autorizzazione o licenza <sup>(48)</sup>. In base a tale prima osservazione, si deve concludere che propriamente oggi non esiste più la proibizione di esercitare la mercatura, ma esiste piuttosto la legge di non esercitare la mercatura se non con la licenza della legittima autorità competente.

3. Si pone il problema di sapere quale sia la legittima autorità competente a dare la licenza. C'è chi afferma semplicemente: « La proibizione non è assoluta, ma ammette la possibilità di una speciale autorizzazione da parte della competente autorità ecclesiastica: il vescovo diocesano, per i chierici secolari e per i religiosi di diritto diocesano; il proprio Superiore maggiore, per i religiosi di diritto pontificio, anche se si tratti di istituti laicali (can. 672) » <sup>(49)</sup>. Altri invece

---

misti erano proibiti in quanto tali e perciò esisteva l'impedimento di mista religione, oggi essi sono proibiti nel senso che per contrarli occorre la licenza del legittimo superiore (cf. cf. can. 1124).

<sup>(48)</sup> Non si può pertanto convenire con quanto scrive Chiappetta, L.: « L'autorizzazione dell'Ordinario costituisce per altro una *deroga* ad un formale divieto di carattere generale. Non può dunque essere concessa con facilità, ma si richiede, nel caso concreto, una "causa giusta e proporzionata" ai sensi del can. 90,1 » (vol. I, n. 1498, p. 300).

<sup>(49)</sup> L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico*, vol. I, o.c., n. 1498, 6°. Il rinvio fatto dall'autore al can. 672 sembra dovuto al fatto che in questo canone leggiamo la seguente conclusione: « in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285,4, concedi potest a proprio Superiore maiore ». Andrés Gutiérrez, D., ne esplicita anche la ragione, precisando a proposito della licenza della legittima autorità, quanto segue: « Se interpreta, por analogia con el c. 285,4, como en el caso de los cargos y oficios económicos: puede otorgarla el superior mayor competente, en todos los IVCR clericales y laicales de derecho pontificio; en el resto, el Ordinario del lugar. No es necesario ni idóneo que el derecho propio de los primeros otorgue potestad cumulativa al Ordinario del lugar; es, en cambio, acertado que los segundos, además de la del Ordinario del lugar, exijan la del competente superior interno » (*El derecho de los Religiosos*, 1983, Roma, p. 488, n. 683). Dello stesso parere è anche B. PRIMETSHOFER, (*Ordensrecht*, nuova edizione ampliata, Friburgo in Br,

sono del parere che l'autorità legittima competente a dare la licenza sia la Sede Apostolica, senza alcuna distinzione, o, secondo altri, per lo meno per gli istituti di diritto pontificio <sup>(50)</sup>.

S'impone in proposito una riflessione. Il can. 672, dopo aver esteso ai religiosi alcuni obblighi propri dei chierici, precisa che l'autorità competente a dare la licenza, per i casi di cui al can. 285 § 4, è il superiore maggiore se si tratta degli istituti di diritto pontificio. Si tratta dell'estensione ai superiori maggiori degli istituti laicali di diritto pontificio di un potere che il can. 285 § 4 concede esplicitamente ad ogni Ordinario, e quindi ad ogni superiore maggiore di un istituto clericale di diritto pontificio <sup>(51)</sup>.

Pensiamo che la questione abbia bisogno di una ulteriore riflessione. La nuova legislazione, rispetto a quella precedente, contiene due novità, in quanto non vieta propriamente la mercatura, ma richiede per il suo esercizio la licenza, e in quanto la licenza spetta alla autorità competente. Il problema è di sapere quale è questa autorità competente. Non sembra essere in genere il superiore maggiore degli istituti religiosi, in quanto il can. 672 afferma chiaramente che ai superiori maggiori degli istituti laicali di diritto pontificio la facoltà di dare la licenza spetta solo in relazione al can. 285 § 4: di fatto i superiori maggiori degli istituti laicali, anche se di diritto pontificio non sono ordinari (cf. can. 134). Essi non rientrano nella categoria delle autorità competenti, in quanto tali superiori non hanno alcun potere di governo, ossia di giurisdizione, neppure esecutiva, e pertanto non sono ordinari. I superiori maggiori invece degli istituti clericali di diritto pontificio appartengono alla categoria degli ordinari: questi, proprio in quanto godono almeno di una potestà di governo in foro esterno esecutiva rientrano nella categoria dell'autorità competente ecclesiastica. Ciò significa che i superiori maggiori sono

---

1988), il quale a proposito dell'autorità competente a dare la licenza scrive: « Fuer Ordenspersonen ist die rechtmässige kirchliche Autoritaet der hoehere Obere » (p. 154).

<sup>(50)</sup> Scrive E. GAMBARI: *La legittima autorità che per i religiosi può permettere la negoziazione o la mercatura deve essere la Santa Sede (I Religiosi nel codice*, Ed. Ancora, Roma, 1986, p. 307, nota 99). Il P.J. Beyer, a sua volta, afferma: l'autorità legittima competente a dare la licenza è « la Santa Sede per gli istituti pontifici, il vescovo del luogo per gli istituti diocesani. Tale autorizzazione è implicita nelle costituzioni che stabiliscono che i religiosi, soprattutto monaci e monache, vivano del loro lavoro manuale, della vendita di prodotti di alcuni lavori » (p. 370).

<sup>(51)</sup> Cf. can. 134 § 1.



inclusi nella categoria dell'autorità competente a dare la licenza di cui al can. 286, ma non senza qualche distinzione. Ma non pare che il codice voglia riferirsi all'autorità interna dell'istituto. La licenza dovrebbe essere rilasciata pertanto dalla Santa Sede. A maggior ragione se si tratta di istituti laicali. Per gli altri istituti invece sarebbe competente l'Ordinario del luogo, in quanto autorità competente a livello gerarchico nei loro confronti.

Ora non si comprende come da tale estensione, già per sé molto limitata, si possa dedurre, per analogia, in modo generale, l'applicazione al can. 286. In proposito vanno fatte le seguenti osservazioni: 1) Il codice, in continuità con la tradizione canonica e con il codice precedente, ha distinto e separato, facendone un canone a parte, la proibizione di esercitare la mercatura o il commercio, da altre proibizioni, come quelle dei cann. 285, 287, 289: per la proibizione dell'esercizio del commercio il legislatore ha ravvisato delle motivazioni specifiche che non rientrano in quelle che sono all'origine delle altre proibizioni, altrimenti non avrebbe avuto motivo per farne una norma a parte. Per di più il can. 286 ha un corrispettivo canone penale per i violatori<sup>(52)</sup>. 2) Per le proibizioni del can. 285 § 4 è detto espressamente che l'autorità competente è l'ordinario, a norma del can. 134 § 1. 3) Il can. 672 estende la facoltà di dare la licenza solo per le proibizioni contenute nel can. 285 § 4. 4) Non vediamo pertanto argomenti validi per sostenere l'affermazione fatta dagli Autori che identificano l'autorità competente a dare la licenza per esercitare la mercatura nel superiore maggiore.

4. Altra novità di rilievo, piuttosto esterna, riguarda le sanzioni penali, che sono drasticamente ridotte: sono abolite tutte le pene *latae sententiae*. È rimasta soltanto una pena *ferendae sententiae* indeterminata, anche se obbligatoria<sup>(53)</sup>.

5. Un'ultima novità riguarda infine i soggetti: non vi sono compresi i membri degli istituti secolari, come pure risultano esclusi i membri delle società di vita apostolica, in quanto il can. 672 fa il rinvio al can. 286 soltanto per i religiosi. La proibizione tuttavia riguarda non solo i religiosi come singoli, ma gli istituti stessi.

---

(52) Cf. 1392.

(53) Cf. can. 1392.

6. Ciò detto, si deve subito affermare che per quanto riguarda il contenuto della norma del can. 286 esiste una profonda continuità con la legislazione precedente. Conseguentemente dobbiamo rifarci alle fonti precedenti come alla dottrina precedente per intendere il significato di « *negotiatio* » e di « *mercatura* ». Tuttavia, in base a quanto abbiamo rilevato precedentemente, non è più necessario ricordare la casistica esasperata della dottrina precedente, proprio perché le novità introdotte, oltre che mitigare la norma stessa, tengono presente anche il nuovo spirito che la anima e la nuova realtà rispetto al commercio.

In tale linea ci sembra che si muovesse già la riflessione e la più avveduta dottrina prima del codice.

7. Per intendere il senso della *negotiatio* o della *mercatura* del can. 286 è necessario rifarsi alla dottrina del codice precedente, quale abbiamo cercato di individuare nel presente studio. Qualora si tratti dell'esercizio della *negotiatio quaestuosa* proprie dicta o della *negotiatio industrialis* ad essa equiparata è necessaria la licenza dell'autorità competente. Il superiore che dovrà dare tale licenza, dovrà valutare la richiesta, rifacendosi alla dottrina esposta sulla *negotiatio* e ai criteri orientativi emersi. Non ci sfugge però la difficoltà. Di fatto la diversa natura della *licenza* per l'adempimento della legge e della *dispensa* per la sua cessazione sposta profondamente il significato della norma e della proibizione. Scrive Bertrams: « Licentia superioris, quae interdum ad actum iuridicum legitime ponendum requiritur, non significat esse magis conveniens non ponere talem actum; immo, interdum agitur de actu omnino necessarie ponendo, de actu utilissimo pro ipso bono Ecclesiae. Necessitas petendi *licentiam* urgetur tantum, ut actus quamcumque ob causam ponatur dependenter a superiore. E contra *dispensatio* est vulnus legis. In casu requisitae licentiae dici potest, quod habita licentia actus eo ipso legitime poni potest; in casu vero requisitae dispensationis utique etiam legitime poni potest actus; attamen dispensatio ordinariae, habitualiter dari non deberet »<sup>(54)</sup>, ed occorre sempre una causa ragionevole proporzionata, altrimenti la dispensa stessa è invalida<sup>(55)</sup>.

---

<sup>(54)</sup> BERTRAMS, *art. cit.*, p. 233.

<sup>(55)</sup> Cf. can. 90 § 1.

Nel corso della storia assistiamo ad una involuzione: nel corso del tempo la proibizione della *negotiatio* è venuta precisandosi con criteri autonomi, in base all'elemento specificante del lucro, da altre proibizioni emanate per coloro che vivono nello stato clericale e religioso. Il can. 142 del 1917 pertanto distingueva la proibizione dell'esercizio della mercatura da altre proibizioni. La proibizione della mercatura per chierici e religiosi era assoluta: per superarla era necessaria una dispensa dalla stessa legge, regolata dalla legislazione riguardante l'atto amministrativo della dispensa. Oggi sembra che, anche se formalmente la proibizione della mercatura viene presentata come distinta da altre proibizioni, in realtà da un punto di vista legale viene assimilata o avvicinata, almeno sotto alcuni profili, alle altre proibizioni come quelle contenute nei cann. 285, 287, 289. Non si tratta di proibizioni assolute, ma di proibizioni che vietano di dedicarsi a quelle attività o di esercitarle, senza il permesso o la licenza dell'autorità competente.

Il passo compiuto dal legislatore è stato veramente grande. Tutto questo potrebbe creare qualche difficoltà, se le autorità competenti non vigileranno con debita diligenza e se nel dare le eventuali autorizzazioni non saranno guidate da un sano discernimento. La legittima autorità, nel valutare l'opportunità o meno di una licenza, dovrà verificare non solo se l'attività lucrativa sia ammissibile o meno, ma anche se tale attività è compatibile in certi casi con lo stato sacerdotale o religioso. Di fatto l'attività commerciale lucrativa, sotto altri profili, può facilmente rientrare anche, almeno per quanto riguarda religiosi, nell'ambito della povertà e della obbedienza <sup>(56)</sup>.

Nel chiudere questo studio, possono essere utili alcune osservazioni:

1) La questione dell'esercizio del commercio da parte dei chierici e dei religiosi, anche se non deve essere demonizzata, riveste ancora oggi un'importanza di estrema importanza e va trattata con molta oculatezza e cautela. I motivi che stanno alla base della proibizione della Chiesa e che abbiamo evidenziato nella parte iniziale di questo studio sono ancora validi e non possono assolutamente essere facilmente disattesi, senza incorrere in gravi danni.

2) In modo particolare, non si può dimenticare che nell'investimento dei beni da parte dei religiosi nelle società commerciali, tali

---

<sup>(56)</sup> Cf. cann. 600, 601, ecc.

beni, che pure sono ecclesiastici, di fatto possono venire a trovarsi in una situazione nella quale la competente autorità ecclesiastica non può esercitare più, almeno in modo adeguato, il suo potere di vigilanza. In alcuni casi il ruolo del superiore e quello dell'amministratore non possono essere svolti secondo le previsioni della legislazione canonica: essi possono trovarsi addirittura rovesciati, a seconda che ci poniamo nella prospettiva della legge canonica e di quella civile.

3) Può e deve destare una certa attenta e premurosa vigilanza il fatto che nell'investimento dei beni degli istituti religiosi nelle società commerciali noi veniamo a trovarci in una situazione nella quale il sistema legislativo delle società commerciali, previsto precisamente per società a scopo di lucro, viene applicato ai beni dei religiosi, i quali devono rispondere a finalità difficilmente compatibili ed armonizzabili con quelle delle società commerciabili. Come si può applicare ai beni degli istituti religiosi l'abito previsto dal legislatore per società commerciali senza attentare alla loro stessa natura e quindi metterne in pericolo la loro stessa identità o offuscarne la testimonianza?

4) Infine, va pure rilevato il fatto che la logica delle società commerciali difficilmente può conciliarsi con quella propria degli istituti religiosi, anche per quanto attiene la stessa amministrazione dei beni, la loro fruttificazione e il loro impiego. La logica inesorabile del profitto può portare ad una situazione di concorrenza per la sopravvivenza che può andare al di là delle possibilità di un effettivo controllo da parte della autorità competente.

Tutto questo deve indurre ancora una volta a sottolineare la necessità di oculatezza, ponderatezza e prudenza. Pur consapevoli che i beni sono un dono di Dio per la realizzazione dell'uomo e per i fini della Chiesa, non possiamo dimenticare che essi portano in sé i segni dell'ambiguità propria dell'uomo; anzi sono spesso il luogo privilegiato dove la debolezza, la fragilità, l'egoismo e la miseria dell'uomo si esprimono, con danni incalcolabili. Vale la pena richiamare il testo paolino: « L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori » (1 Tm 6, 10).

*V. De Paolis*